

- CONTRATTO DI APPALTO -

CIG: 76209617F6

CUP: B52F16000220006; B52F17000060006; B52I15002000005;

B33C18000000006; B92I15000260002; B51J13000030006

Per l'affidamento della fornitura di elio liquido in dewar di durata annuale con facoltà di rinnovo per il secondo anno.

TRA

L'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel prosieguo, "Ente" e/o CNR-NANO), con sede in Pisa, Piazza San Silvestro 12, 56127 Pisa, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona del Direttore Prof.ssa Lucia Sorba, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, munito dei necessari poteri

E

L'Operatore economico "RIVOIRA GAS S.R.L." (in seguito per brevità anche "Operatore economico"), con sede legale in Milano (MI), Via Benigno Crespi n° 19, CAP 20159, codice fiscale e partita IVA 08418350966, nella persona del Procuratore Ing. Eduina Marino, codice fiscale MRNDNE72M51D122E, domiciliata per la carica presso la sede legale sopra indicata, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) rivoiragas@pec.it munita dei necessari poteri.

PREMESSO CHE:

- I. Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Ente e Operatore economico; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, nella Lettera di invito nonché nell'Offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
- II. Con Determina a contrarre Prot. CNR-NANO N° 0002432 in data 11 settembre 2018, l'Ente ha autorizzato l'indizione di una gara a procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura di elio liquido in dewar da 100 litri, di durata annuale con facoltà di rinnovo per il secondo anno, Codice identificativo gara (CIG) 76209617F6; Codici Unici di Progetto (CUP): B52F16000220006; B52F17000060006; B52I15002000005; B33C18000000006; B92I15000260002; B51J13000030006, ai sensi

degli articoli 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito denominato per brevità "Codice"), con importi presunti a base d'asta pari a € 12,00 (euro dodici/00) oltre IVA per ogni litro di prodotto, € 16,00 (euro sedici/00) oltre IVA per ogni dewar relativo ai costi di manipolazione merci pericolose ed € 72,00 (euro settantadue/00) oltre IVA per ogni dewar relativo ai costi di trasporto, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, da aggiudicare con il criterio dell'offerta con il minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.

- III. Con nota in data 24 ottobre 2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l'aggiudicazione all'Operatore economico.
- IV. Con Provvedimento Prot. CNR-NANO N° 0002896 in data 29 ottobre 2018 l'Ente ha approvato la suindicata proposta, disponendo l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico;
- V. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice;
- VI. L'Ente ha provveduto alla verifica dei prescritti requisiti con esito regolare eccezion fatta per la verifica di cui all'art. 80 comma 2 del Codice (informazione antimafia) il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto; pertanto, stante l'urgenza dell'esecuzione della fornitura del presente appalto si procede alla stipula del contratto in pendenza dell'esito della verifica di cui sopra per la quale, in caso di esito irregolare darà luogo alla risoluzione dal contratto medesimo ai sensi dell'articolo 19 del presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) L'Ente affida - alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato speciale, alla Lettera di invito nonché all'offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati -

all'Operatore economico medesimo, che accetta, senza riserva alcuna, la fornitura sopra richiamata. L'Elio liquido (He2) dovrà essere fornito in dewar da 100 litri ad elevata purezza, per un consumo presunto annuale di 78 (settantotto) dewar, in conformità alle seguenti specifiche:

- Campo di applicazione: Criogenia per ricerca scientifica;
- Titolo: 99,9980%.

ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

- 1) Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:
 - a) Il Capitolato Speciale;
 - b) La Lettera di invito;
 - c) L'offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto;
 - d) Le polizze di garanzia.
- 2) L'Operatore economico dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze principali e accessorie che possano influire sulla regolarità della fornitura medesima.

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Piazza San Silvestro 12, 56127 Pisa.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

- 1) Il contratto avrà durata di dodici mesi con decorrenza dal giorno successivo alla data di stipula del contratto. E' escluso il tacito rinnovo.
- 2) L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori dodici mesi; tale facoltà potrà essere esercitata solo ed esclusivamente entro la scadenza del contratto.

ART. 6 - MODALITA DI ESECUZIONE

- 1) La consegna dei dewar da 100 litri dovrà avvenire entro il martedì successivo all'invio dell'ordinativo all'Operatore economico che sarà effettuato dall'Ente non oltre il giovedì della settimana precedente.

- 2) L'ordinativo potrà essere inviato ai recapiti forniti dall'Operatore economico mediante posta elettronica.
- 3) L'Operatore economico dovrà tempestivamente confermare l'avvenuta ricezione dell'ordinativo, comunicando la data di consegna.
- 4) L'orario per la consegna dei dewar dovrà essere di norma compreso tra le ore 09:00 e le ore 15:00; nel caso in cui tale orario non potesse essere rispettato l'Operatore economico dovrà tempestivamente comunicare il nuovo orario, mantenendo comunque inalterata la data fissata per la consegna.
- 5) Per ogni consegna l'Operatore economico dovrà rilasciare all'Ente apposito Documento di Trasporto.

ART. 7 - CORRISPETTIVI

- 1) Gli importi del presente contratto sono nel seguito specificati:
 - € 11,40 (euro undici/quaranta) oltre I.V.A. ai sensi di legge, per ogni litro di prodotto di elio liquido;
 - € 15,00 (euro quindici/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge per ogni dewar da 100 litri per i costi di manipolazione merci pericolose;
 - € 68,00 (euro sessantotto/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge per ogni dewar da 100 litri per i costi di trasporto;
- 2) I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Operatore economico di cui al Capitolato speciale.
- 3) Gli importi contrattuali devono rimanere fissi ed invariabili per il primo anno e l'Operatore economico non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
- 4) Gli importi contrattuali per l'eventuale secondo anno di contratto - in caso di esercizio da parte dell'Ente della facoltà di rinnovo - saranno oggetto di revisione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale revisione sarà operata applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice

FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato sarà quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione degli importi contrattuali.

ART. 8 - MODALITÀ DI RESA

- 1) Si applica la regola Incoterms 2010 - DAP (Delivered At Place).
- 2) L'Operatore economico si obbliga, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto: i) a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità; ii) all'esecuzione della fornitura.

ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico:

- 1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.
- 3) E' direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
- 4) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
- 5) Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o

altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore economico nell'esecuzione del contratto.

6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

7) Si obbliga:

a) Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;

b) A consegnare il documento di trasporto per ogni consegna effettuata.

ART. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO

1) L'Operatore economico si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

2) La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Operatore economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali

ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

- 5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Operatore economico è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
- 6) Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 11 - PENALITA'

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ogni singolo ordinativo come stabilito all'articolo 6 del presente contratto nonché nel caso di consegne effettuate difformemente da quanto stabilito all'articolo 2 del presente contratto, l'Operatore economico sarà tenuto al pagamento di una penale di € 95,39 (euro novantacinque/39) pari all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale presunto complessivo annuale per ogni giorno solare di ritardo.
- 2) Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
- 3) Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuale complessivo, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Ente risolverà il contratto in danno all'Operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito.
- 4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti paragrafi verranno contestati all'Operatore economico per iscritto. L'Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

- 5) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti all'Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.
- 6) In caso di insufficiente affidabilità comprovata da ripetute tardive consegne e/o titoli di purezza non conformi (almeno tre eventi nell'arco di ogni anno contrattuale), l'Ente si riserva il diritto di risoluzione del contratto stesso.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

- 1) A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di € 4.197,34 (euro quattromila cento novantasette/34) mediante polizza fideiussoria agli atti.
- 2) Tale garanzia verrà svincolata ai sensi di legge.
- 3) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO E COPERTURA ASSICURATIVA

- 1) L'Operatore economico è sempre responsabile, sia verso l'Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.
- 2) L'Operatore economico ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro acquisita agli atti.

ART. 14 - SUBAPPALTO

- 1) L'Operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1) E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.

- 2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
- 3) L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

ART. 16 - VERIFICHE SULLE SPECIFICHE DELL'ELIO LIQUIDO

- 1) L'Ente si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche su campioni dell'elio liquido fornito, mediante analisi effettuate da laboratori autorizzati.
- 2) Qualora da tali analisi i campioni dovessero risultare inferiori alle specifiche stabilite all'articolo 2 del presente contratto, l'Operatore economico dovrà provvedere all'immediata sostituzione, fermo restando l'applicazione di penali di cui all'articolo 11 del presente contratto.

ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 1) Per ogni consegna effettuata di cui al documento trasporto, l'Operatore economico emetterà fattura elettronica inviando il documento al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente.
- 2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".
- 3) Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di regolare esecuzione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 4) Le fatture dovranno essere emesse con IVA imponibile oppure con IVA non imponibile (ai sensi dell'art. 72 DPR 633/72) in conformità alle istruzioni che l'Ente specificherà al momento dell'invio dell'ordinativo di cui all'articolo 6 del presente contratto e dovranno contenere i seguenti dati, pena il rifiuto delle stesse:
 - a) Intestazione: CNR-NANOSCIENZE SEDE DI PISA;
 - b) Il Codice Fiscale: 80054330586;
 - c) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);

- d) Il riferimento al documento di trasporto indicando: i) numero dei dewar; ii) litri di elio liquido; iii) numero e data del predetto documento di trasporto;
- e) Il CIG: 76209617F6;
- f) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): HWKKDN
- g) Nel caso di fatture con imponibilità IVA:
- Il CUP del progetto che indicherà l'Ente nell'invio dell'ordinativo già menzionato;
 - L'importo imponibile;
 - L'importo dell'IVA;
 - Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;
 - L'importo totale;
- h) Nel caso di fatture non imponibili IVA ex art. 72 DPR 633/72:
- Il CUP del progetto che indicherà l'Ente nell'invio dell'ordinativo già menzionato;
 - Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;
 - L'importo totale;
- i) Il codice IBAN del conto corrente dedicato.
- 5) Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione appaltante procederà alle verifiche di legge.
- 6) In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali di cui all'omonimo articolo; l'Ente potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

3) In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

b) Nei casi di cui ai precedenti articoli: Oneri ed obblighi dell'Operatore economico, Sicurezza sul lavoro, Subappalto e Cessione del contratto e del credito, Tracciabilità dei flussi finanziari.

c) Nel caso di esito irregolare dell'informazione antimafia di cui alle premesse del presente contratto.

ART. 20 - RISERVATEZZA

1) L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazioni contrattuali.

2) L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

- 3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.
- 4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (RM), Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.6.2003 (c.d. "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. "GDPR") che i dati saranno trattati per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

- 1) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Genova.
- 2) Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 23 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

- 1) Il presente contratto, che consta di 13 (tredici) pagine, è stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del Codice.
- 2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per il presente contratto è a totale carico dell'Operatore economico che si obbliga all'assolvimento assumendosene la piena responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 (Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 146 in data 26 giugno 2014).

3) Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

La sottoscritta Ing. Eduina Marino, procuratore dell'Operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. del Codice Civile, dichiara di accettare specificamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti dall'articolo 1 all'articolo 23.

RIVOIRA GAS S.R.L.

Il Procuratore

Ing. Eduina MARINO

CNR-NANOSCIENZE

Il Direttore

Prof.ssa Lucia SORBA